DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 3

E' istituito, in seno all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il Comitato tecnico amministrativo, organo consultivo del direttore generale. Il Comitato e' presieduto dal direttore generale ed e' composto dai vice direttori generali e dai direttori dei Servizi. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo nominato dal direttore generale. Il parere del Comitato tecnico amministrativo e' obbligatorio:

a) sui provvedimenti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente;

b) sulla valutazione delle necessita' dei vari servizi ai fini della utilizzazione dei fondi annualmente assegnati in bilancio su capitoli di interesse comune a piu' di un servizio;

c) sui provvedimenti che implichino il coordinamento della attivita' di piu' di due servizi per la esecuzione dei programmi di lavori e provviste per l'aumento patrimoniale, per la manutenzione e per i rinnovamenti delle linee e dei mezzi di esercizio. Il Comitato si pronuncia, inoltre, su ogni altro affare che gli sia sottoposto dal direttore generale.

Versione in vigore dal 26 agosto 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 668
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-varie-riguardanti-l-organizzazione-dell-azienda-autonoma/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it